

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER LA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Tra

Associazione Nazionale Comuni Italiani, con sede legale in Roma, Via dei Prefetti, 46 – 00186, cod. fiscale 80118510587, nella persona dell'Avv. Filippo Bernocchi, su delega dal Presidente, (l'“ANCI”),

e

Centro di Coordinamento RAEE, consorzio con attività esterna, con sede in Milano, via Ausonio n. 4, cod. fiscale 05688180966, nella persona del dr. Fabrizio D'Amico, nella sua qualità di Presidente, che agisce in virtù dei poteri conferitigli con delibera del Comitato Esecutivo del 10 aprile 2014 (il “Centro di Coordinamento”),

e

il Rappresentante unico dei Produttori di AEE, nella persona dell'ing. Gian Luca Littarru che agisce in virtù della delega a rappresentare i produttori comunicata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17/06/2014 (i “Produttori”),

e

il Rappresentante unico delle Aziende di Raccolta Rifiuti, nella persona del Dr. Giuseppe Abbenante che agisce in virtù della delega a rappresentare le aziende al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (le “Aziende della Raccolta”).

Nel seguito definite anche le Parti.

PREMESSO

- a) che il Decreto Legislativo 14 Marzo 2014 n. 49 e successive modifiche e integrazioni detta specifiche norme in materia di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (da qui in avanti “RAEE”) provenienti da nuclei domestici, in attuazione della Direttiva 2012/19/CE, e che lo stato italiano ha l'obbligo di raggiungere obiettivi specifici dettati dalla Direttiva Europea 19/2012;
- b) che i Produttori di AEE adempiono ai propri obblighi di cui al D.lgs. 49/2014 in forma individuale o mediante Sistemi Collettivi, operanti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i quali devono garantire il ritiro di tutti i RAEE conferiti dai Centri di Raccolta e dai soggetti autorizzati e iscritti presso il Centro di Coordinamento RAEE, garantendo i migliori standard di trattamento e sostenendone i relativi oneri;
- c) che nel rispetto degli obiettivi di recupero indicati dall'allegato V del D.Lgs. 49/2014 deve essere assicurata una raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del medesimo decreto;

- d) che tale raccolta differenziata deve essere organizzata secondo i Raggruppamenti indicati nell'Allegato 1 del D.M. 185/07, ovvero:
- R1 Freddo e Clima,
 - R2 Altri grandi bianchi,
 - R3 TV, Monitor,
 - R4 IT e Consumer Electronics, Apparecchi di Illuminazione, PED, Pannelli fotovoltaici e altro,
 - R5 Sorgenti Luminose;
- e) che il Centro di Coordinamento RAEE costituito dai Sistemi Collettivi è il consorzio, avente personalità giuridica di diritto privato, costituito sulla base dell'art. 13 comma 8) del D.Lgs. 151/05 e disciplinato ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 49/2014 per assicurare l'ottimizzazione delle attività di competenza dei Sistemi Collettivi;
- f) che l'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata devono essere effettuate secondo criteri che assicurino la prevenzione e – comunque – la minimizzazione degli impatti all'ambiente e privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché garantiscano la conservazione e l'integrità dei RAEE;
- g) che, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 49/2014, tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti a un trattamento adeguato;
- h) che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'Allegato V, del citato D.Lgs., i produttori sono tenuti ad avviare al trattamento adeguato e al recupero i RAEE raccolti, privilegiando la preparazione per il riutilizzo;
- i) che il presente Accordo ha decorrenza dal 1 gennaio 2015 e che i soggetti interessati devono sottoscrivere le convenzioni entro tre mesi da tale decorrenza;
- j) che la Direttiva europea e la normativa italiana individuano nell' "uno contro uno" e "uno contro zero" strumenti per aumentare la raccolta primaria e che si ritiene fondamentale l'utilizzo di tali strumenti e la corretta contabilizzazione dei relativi flussi;
- k) che i premi indicati nel D.Lgs. 49/2014 vadano riconosciuti al verificarsi di condizioni di buona operatività e applicati sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai Sistemi Collettivi;
- l) che l'adeguamento e implementazione dei Centri di Raccolta comunali, con riferimento alle attività di gestione dei RAEE, sia legata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- m) che la rendicontazione di tutti i flussi di raccolta è un interesse condiviso e comune del sistema ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali di raccolta secondo l'art.14 del D.Lgs. 49/2014;
- n) che tutti i flussi vengano contabilizzati correttamente e comunicati dai Sistemi Collettivi, che li forniranno alla Banca dati ANCI sui rifiuti.

CONSIDERATO

- a) che, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 49/2014 le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di Coordinamento, le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta, ciascuna tramite un unico delegato, l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e il Centro di Coordinamento RAEE hanno il compito di stipulare un accordo di programma

(l'“Accordo di Programma”) con validità triennale da rinnovarsi per un uguale periodo entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio;

- b) che l'Accordo disciplina le modalità e i tempi di ritiro dei RAEE dai Centri di Raccolta, l'organizzazione della raccolta in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale e gli oneri per lo svolgimento delle relative attività ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 49/2014 nonché le altre attività previste e di seguito riportate prevedendo:
- condizioni generali di ritiro da parte Sistemi Collettivi dei RAEE conferiti ai Centri di Raccolta comunali;
 - modalità necessarie affinché il ritiro sia effettuato in modo razionale ed omogeneo su tutto il territorio nazionale;
 - modalità di gestione dei rifiuti di cui al comma 4 dell'articolo 12 del D.Lgs. 49/2014, conferiti ai Centri di Raccolta, attraverso l'individuazione di impianti idonei, con oneri a carico dei Produttori di AEE;
 - Premi di Efficienza, ovvero gli importi che i Produttori di AEE sono tenuti a erogare ai Centri di Raccolta comunali al verificarsi di condizioni di buona operatività, sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai Sistemi Collettivi;
 - l'adeguamento e l'implementazione dei Centri di Raccolta comunali;
- c) che durante la fase di definizione di dette condizioni generali, le Parti hanno individuato una serie di tematiche che concordemente intendono riflettere nel presente Accordo di Programma, anche al fine di disciplinare, su base generale in modo chiaro e conforme allo spirito della normativa, le questioni relative alle fasi di gestione dei RAEE di rispettiva competenza;
- d) che le Parti intendono confermare il proprio impegno a perseguire gli obiettivi di prevenzione e riduzione dell'impatto sull'ambiente della gestione dei RAEE, in ottemperanza alle finalità perseguite dall'intero sistema normativo sui RAEE;
- e) che le Parti hanno convenuto sull'opportunità di incontrarsi con cadenza periodica per confrontarsi sui principi guida dell'Accordo di Programma e sulle misure implementative adottate, confermando reciproca disponibilità ad adottare ogni misura necessaria al fine di adattarne i contenuti alle necessità che dovessero emergere nel tempo.

RILEVATO

- a) che, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i. contenente la disciplina dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183 comma 1 lettera mm) del D.Lgs. 152/06, la realizzazione dei Centri di Raccolta, per le attività di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche, è approvata dai Comuni territorialmente competenti;
- b) che, ai sensi dell'art. 16 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 49/2014 i Distributori, i Centri di Assistenza Tecnica e gli Installatori possono conferire ai Centri di Raccolta appositamente attrezzati e istituiti ai sensi dell'art.

12 comma 1, lettera a) dello stesso decreto, i RAEE provenienti dai nuclei domestici compresi quelli di piccolissime dimensioni;

- c) che il DM 65/2010 individua le specifiche modalità semplificate di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte dei Distributori, degli Installatori e dei Centri di Assistenza per procedere alla raccolta e al trasporto dei RAEE presso i Centri di Raccolta.

CONCORDANO

1. PREMESSE

Le “premesse”, i “considerata”, i “rilevata” e gli allegati formano parte essenziale e integrante del presente Accordo di Programma.

2. DEFINIZIONI

I termini indicati nel presente Accordo di Programma con la lettera maiuscola hanno il significato di seguito rispettivamente attribuito:

- “Accordo di Programma”: indica il presente accordo stipulato ai sensi dell’art. 15 comma 2 del D.Lgs. 49/2014;
- “Bacino di Popolazione”: indica l’insieme della popolazione di riferimento per ciascun Centro di Raccolta così definito:
 - Singolo Comune con solo un Centro di Raccolta: il Bacino di Popolazione coincide con il numero di abitanti del Comune;
 - Singolo Comune con più Centri di Raccolta: il Bacino di Popolazione (medio) servito è dato dal numero di abitanti del Comune diviso per il numero di Centri di Raccolta;
 - Centro di Raccolta ubicato in un Comune che serve gli abitanti di più Comuni (aggregazione); il Bacino di Popolazione coincide con il numero di abitanti dell’aggregazione;
 - Aggregazione di Comuni con più Centri di Raccolta: il Bacino di Popolazione (medio) di ciascun Centro di Raccolta dell’aggregazione è dato dal numero di abitanti dell’aggregazione diviso il numero di Centri di Raccolta in essa ubicati;
- “Centro di Coordinamento”: ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe al presente Accordo di Programma;
- “Centro di Raccolta”: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 4, comma 1, lettera mm) del D.Lgs. 49/2014; esso può altresì essere autorizzato ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 ;
- “Condizioni Generali di Ritiro”: indica le condizioni di servizio di cui all’Allegato 1 del presente Accordo di Programma;

- “Convenzione Operativa”: indica la convenzione di cui all’Allegato 2 del presente Accordo di Programma;
- “Distributore”: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 4, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 49/2014;
- “Distributore al dettaglio”: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 4, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 49/2014;
- “Fascia”: indica la categoria cui appartiene ciascun Centro di Raccolta ai fini dell’attribuzione del Premio di Efficienza;
- “Installatori/ Centri di assistenza Tecnica”: indica i soggetti che, a titolo professionale, rispettivamente installano o sostituiscono in garanzia, ovvero installano, mantengono e riparano le AEE e che, ai fini di cui al presente Accordo di Programma, sono assimilati ai Distributori al dettaglio;
- “Normativa Ambientale”: significa qualsivoglia legge o normativa o disposizione di qualunque genere, incluse quelle derivanti da provvedimenti abilitativi individuali o licenze, applicabile di volta in volta in materia o comunque connessa (i) alla protezione dell’ambiente; (ii) alla gestione dei rifiuti; (iii) alla materia della salute e alla sicurezza sul lavoro;
- “Premio di Efficienza”: indica il premio di efficienza e il contributo per l’adeguamento delle infrastrutture messo a disposizione dai Sistemi Collettivi ai Sottoscrittori, secondo quanto indicato all’art. 15 comma 3 lett. d) e lett. e) del D.Lgs. 49/2014;
- “Produttore”: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 49/2014;
- “Raccolta”: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 183, comma 1, lettera o) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- “RAEE” o rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 49/2014;
- “RAEE di piccolissime dimensioni”: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 4, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 49/2014;
- “RAEE domestici”: indica in sintesi i RAEE provenienti dai nuclei domestici di cui all’art. 4, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 49/2014;
- “Raggruppamenti”: indica i raggruppamenti di cui all’Allegato I al DM 185/07;
- “Recuperatori” sono i soggetti che svolgono le operazioni di recupero dei RAEE come definiti all’art. 4, comma 1, lettera gg) del D.Lgs. 49/2014;
- “Sistemi Individuali”: indica i Produttori di AEE che intendano gestire RAEE ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 49/2014;
- “Sistemi Collettivi”: indica i Sistemi Collettivi di Produttori istituiti per la gestione dei RAEE domestici ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 49/2014 facenti parte del Centro di Coordinamento;

- “Soggetti Beneficiari”: indica quei Sottoscrittori che hanno effettuato l’iscrizione del Centro di Raccolta e ai quali spetta il Premio di Efficienza secondo quanto previsto all’art. 8.3 del presente Accordo di Programma;
- “Sottoscrittori”: indica i Comuni, ovvero i gestori delegati dei Centri di Raccolta, qualunque sia la rispettiva forma giuridica e il loro rapporto con il Comune stesso, che abbiano perfezionato l’iscrizione al portale del Centro di Coordinamento.

3. OBBLIGHI DELLE PARTI

3.1 Il Centro di Coordinamento coordina le attività dei Sistemi Collettivi, i quali assicurano il ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici presso i Centri di Raccolta. I Sistemi Collettivi istituiti dai Produttori e i Sistemi Individuali di Produttori si impegnano ad assicurare il trattamento adeguato dei RAEE ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. 49/2014, garantendo elevati standard di trattamento e recupero così come ulteriormente codificati nell’accordo previsto ai sensi dell’art. 33, comma 5, lettera g) del D.Lgs. 49/2014 attraverso impianti autorizzati ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 49/2014.

3.2 ANCI può sensibilizzare la realizzazione da parte dei Comuni di adeguati sistemi di raccolta differenziata sulla base di quanto previsto all’art. 12 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 49/2014, nel rispetto dei Raggruppamenti. ANCI può sensibilizzare i Comuni sulla necessità che il trattamento avvenga ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. 49/2014.

3.3 Le Parti convengono che l’operatività del sistema sarà disciplinata dal presente Accordo secondo le seguenti regole:

3.3.1 al fine di usufruire del servizio di ritiro dei RAEE coordinato dal Centro di Coordinamento, i Comuni ovvero le aziende che effettuano la raccolta, qualunque sia la rispettiva forma giuridica e il loro rapporto, (i “Sottoscrittori”) devono:

- assicurare che ciascun Centro di Raccolta sia e si mantenga conforme ai requisiti tecnico-organizzativi definiti dall’Allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., anche secondo quanto previsto all’art. 2 comma 8 del medesimo D.M. ovvero ai diversi requisiti previsti dalla Normativa Ambientale;
- iscrivere i Centri di Raccolta destinatari dei servizi di ritiro all’apposito portale internet messo a disposizione dal Centro di Coordinamento www.cdcrree.it, sottoscrivendo la Convenzione Operativa e le relative Condizioni Generali di Ritiro di cui agli Allegati 2 e 1 al presente Accordo di Programma, e impegnandosi a mantenere aggiornate le informazioni fornite a portale;
- conferire i RAEE raccolti in forma differenziata ai Sistemi Collettivi come da assegnazione del Centro di Coordinamento.

3.3.2 I Sistemi Collettivi, per tramite del Centro di Coordinamento, e i Sottoscrittori, che sottoscrivono la Convenzione Operativa e le Condizioni Generali di Ritiro, si impegnano a rispettare con diligenza le obbligazioni in esse contenute.

3.3.3 In ogni caso, nella gestione dei RAEE presso i Centri di Raccolta i Sistemi Collettivi e i Sottoscrittori dovranno attenersi alle Normative Ambientali di volta in volta applicabili, con particolare attenzione a quelle relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche a tutela di cittadini e operatori che abbiano eventualmente accesso al Centro di Raccolta.

3.3.4 Per quanto riguarda le attività di propria competenza, i Sistemi Collettivi inseriscono o adeguano, qualora necessario, nei contratti con i propri fornitori di logistica specifici obblighi di attenersi alla Normativa Ambientale e si impegnano inoltre a istituire un sistema di qualificazione degli operatori logistici che effettuano il ritiro dei RAEE presso i Centri di Raccolta, in base alle indicazioni che verranno fornite dal Comitato di cui all'art. 14.

3.3.5 Il Centro di Coordinamento RAEE comunica tutti i dati di raccolta alla Banca Dati ANCI.

4. ISCRIZIONE E REQUISITI DI BASE DEI CENTRI DI RACCOLTA

4.1 Registrazione On line

La registrazione on line al portale del Centro di Coordinamento (www.cdcrree.it) viene effettuata dal Sottoscrittore per ciascun Centro di Raccolta gestito che ottempera ai requisiti minimi di cui al successivo articolo 4.2; al momento della registrazione il Sottoscrittore deve indicare, tra l'altro, oltre ai requisiti minimi di cui al punto 4.2 e nel rispetto di quanto riportato all'Allegato 2, i seguenti elementi:

- a) l'anagrafica del Sottoscrittore comprensiva delle informazioni necessarie, anche in relazione ai soggetti persone fisiche che gestiranno operativamente il servizio;
- b) le caratteristiche del Centro di Raccolta, ivi incluso l'indirizzo completo.

Il Sottoscrittore deve inoltre caricare sulla propria area personale tutti i documenti di gestione previsti dalle Condizioni Generali di Ritiro che devono essere conosciuti dai suoi interlocutori.

4.2 Requisiti minimi

Al fine di poter essere registrati al portale del Centro di Coordinamento i Sottoscrittori devono garantire che i Centri di Raccolta:

- a) soddisfino i requisiti indicati dal D. M. 8 aprile 2008 e s.m.i. o nelle singole autorizzazioni e siano conformi alla Normativa Ambientale, ovvero soddisfino i requisiti specifici individuati dalla Normativa Ambientale applicabile caso per caso;
- b) assicurino, in particolare, che i RAEE ricevuti siano suddivisi in maniera conforme ai Raggruppamenti e alla Normativa Ambientale e correttamente gestiti.

Il Sottoscrittore diverso dal Comune dovrà inoltre dimostrare la sua titolarità a svolgere l'attività di gestione del Centro di Raccolta, fornendo idonea documentazione.

5. RUOLO E OPERATIVITÀ DEI DIVERSI SOGGETTI

5.1 Gli obblighi di gestione a carico dei diversi soggetti della filiera dei RAEE sono disciplinati dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 152/06 e, più in generale, dalla Normativa Ambientale applicabile.

5.2 La disponibilità giuridica dei RAEE, nel momento del ritiro (inteso come prelievo dal Centro di Raccolta) si trasferisce, in forza degli obblighi di cui al D.Lgs. 49/2014, ai Sistemi Collettivi che, ottemperando agli obblighi dei Produttori sanciti dal medesimo decreto, agiscono quali intermediari senza detenzione di tali RAEE, anche ai fini della disciplina applicabile ai sensi del D.Lgs. 152/06. La detenzione e materiale disponibilità dei RAEE in questa fase di ritiro viene trasferita direttamente dal Centro di Raccolta agli operatori logistici incaricati dai Sistemi Collettivi, operatori che rispondono alle condizioni previste per i gestori ambientali dalla Normativa Ambientale.

5.3 Il formulario di identificazione dei rifiuti e i registri di cui agli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/06 saranno compilati contenendo espressa indicazione del Sottoscrittore quale detentore del rifiuto, del Sistema Collettivo quale intermediario senza detenzione del rifiuto, dell'operatore logistico quale trasportatore e dell'impianto di destinazione quale recuperatore/smaltitore. Tale inquadramento sarà – mutatis mutandis – applicabile a tutta la casistica prevista dal D.Lgs. 152/06 e dalla Normativa Ambientale in generale.

5.4 Il rapporto intercorrente tra i Sottoscrittori e i Sistemi Collettivi in relazione alle unità di carico posizionate all'interno dei Centri di Raccolta è costituito da un contratto di comodato, disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti cod. civ. secondo quanto indicato nelle Condizioni Generali di Ritiro e nella Convenzione Operativa.

5.5 Il Sottoscrittore che non conferisce RAEE ai Sistemi Collettivi è comunque responsabile dell'avvio al trattamento adeguato degli stessi ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. 49/2014 in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto.

5.6 Le caratteristiche generali e le modalità operative relative alla gestione dei RAEE presso i Centri di Raccolta, con particolare riferimento a:

- unità di carico posizionabili,
- spazi ed attrezzature,
- quantità minime raccolte e saturazione per la buona operatività dei servizi,
- livelli di servizio e tempi di intervento,
- procedure per la raccolta e la movimentazione,
- procedure amministrative,
- gestione anomalie,

sono definite nelle Condizioni Generali di Ritiro di cui all'Allegato 1 al presente Accordo di Programma, al quale espressamente si rimanda.

6. ATTIVITA' E COMPITI DEI SISTEMI COLLETTIVI

I Sistemi Collettivi servono tutto il territorio nazionale e tutti i Centri di Raccolta iscritti, assicurando i livelli di servizio individuati nelle Condizioni Generali di Ritiro. I Centri di Raccolta e i rispettivi Punti di Prelievo (intesi

come singolo Raggruppamento all'interno del Centro di Raccolta) saranno assegnati ai Sistemi Collettivi esclusivamente dal Centro di Coordinamento, per essere serviti dai Sistemi Collettivi medesimi, su tutto il territorio nazionale.

7. RACCOLTA DEI RAEE

7.1 I Cittadini, i Distributori, gli Installatori ed i Centri di assistenza tecnica possono conferire gratuitamente presso i Centri di Raccolta i RAEE domestici, come definiti dall'art. 4 comma 1 lettera l) del D.Lgs. 49/2014, in particolare i RAEE derivanti da AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici.

7.2 Nell'ambito del presente Accordo di Programma ANCI e le Associazioni delle Aziende della raccolta si impegnano a promuovere presso i Sottoscrittori l'accesso da parte dei Distributori / Installatori / Centri di assistenza tecnica ai propri Centri di Raccolta, così da consentire una corretta gestione anche dei flussi dei RAEE provenienti dai nuclei domestici raccolti dalla Distribuzione, dagli Installatori e dai Centri di assistenza tecnica.

7.3 I Sottoscrittori assicurano la disponibilità dei propri Centri di Raccolta al conferimento da parte dei Distributori / Installatori / Centri di assistenza tecnica e si impegnano a ricevere tutti i RAEE provenienti da utenze domestiche indipendentemente dalla loro provenienza territoriale consegnati al Centro di Raccolta da qualsiasi Distributore / Installatore / Centro di assistenza tecnica, nel rispetto da parte di questi delle normative vigenti. A fronte del suddetto impegno il Centro di Raccolta, ove si qualifichi come Soggetto Beneficiario, avrà accesso a un Premio di Efficienza, secondo quanto indicato all'articolo 9.

8. PARAMETRI DI EFFICIENZA

8.1 Fermo restando quanto previsto agli articoli 3 e 5 del presente Accordo di Programma, le Parti hanno individuato di comune accordo l'opportunità di incentivare scelte organizzative e operative atte ad assicurare una elevata efficienza complessiva del sistema di gestione dei RAEE perseguendo le finalità di protezione ambientale sottese alla normativa di cui al D.Lgs. 49/2014 e D.Lgs. 152/06.

8.2 Al fine di riconoscere un percorso virtuoso da parte dei Sottoscrittori, i Produttori di AEE mediante i Sistemi Collettivi rendono disponibili le risorse economiche destinate a costituire i Premi di Efficienza finalizzati ad adeguare e migliorare le infrastrutture e attrezzature dei Centri di raccolta, nonché a favorire processi di gestione efficiente da parte dei diversi soggetti che dispongono di un Centro di Raccolta al fine di agevolare un incremento dei quantitativi di RAEE raccolti ed avviati all'adeguato trattamento.

8.3 I Premi di Efficienza sono legati alle potenzialità concrete di ottimizzazione conseguibili attraverso una gestione che si prefigge la migliore qualità dei RAEE.

I Premi di Efficienza saranno riconosciuti da parte dei Sistemi Collettivi al Soggetto Beneficiario, inteso come il Sottoscrittore che abbia effettuato l'iscrizione di un Centro di Raccolta che ha diritto al Premio di Efficienza.

I Prerequisiti per il riconoscimento ai Sottoscrittori del Premio di Efficienza da parte dei Sistemi Collettivi sono i seguenti:

- l'incondizionata apertura di almeno un Centro di Raccolta nel Comune ai Distributori / Centri di assistenza tecnica / Installatori presenti sul proprio territorio;
- che il peso netto di RAEE ritirati per singolo viaggio presso il Centro di Raccolta sia almeno pari alla soglia di "buona operatività" in peso definita al punto 3.8 dell'Allegato 1 al presente Accordo di Programma, salvo il caso dei giri programmati di cui alle Condizioni Generali di Ritiro. Il Sistema Collettivo riconoscerà il Premio di Efficienza per i ritiri che non raggiungono la soglia di buona operatività nel caso in cui, per motivi logistici, non vengano ritirate tutte le unità di carico indicate nella richiesta di ritiro;
- è inoltre previsto un riconoscimento economico per le missioni che presentano un peso netto inferiore alla soglia di buona operatività, ma comunque superiore ai pesi minimi di saturazione definiti al punto 3.9 dell'Allegato 1. L'attribuzione e il riconoscimento di tale contributo segue i medesimi prerequisiti e meccanismi utilizzati per i Premi di Efficienza;
- è previsto che le quantità incrementali raccolte da parte di un Sottoscrittore siano differentemente premiate secondo lo schema riportato ai seguenti paragrafi 9.4 e 9.5.

9. PREMI DI EFFICIENZA

9.1 I Sistemi Collettivi riconosceranno ai Soggetti Beneficiari, in funzione dei prerequisiti di cui al punto 8.3, a seconda del Raggruppamento interessato, i seguenti Premi di Efficienza per singolo carico ritirato.

Raggruppamento	Tipologia	Importo in Euro / tonnellata
R1, R2, R3, R4, R5	Indisponibilità a ricevere la distribuzione o assenza di un valido calendario per i ritiri	0
R1, R3	Disponibilità a ricevere la distribuzione e presenza di un valido calendario per i ritiri. Ritiro a giro, o carico che raggiunge almeno la soglia di buona operatività	50
R2, R4	Disponibilità a ricevere la distribuzione e presenza di un valido calendario per i ritiri Ritiro a giro, o carico che raggiunge almeno la soglia di buona operatività	105

R5	Disponibilità a ricevere la distribuzione e presenza di un valido calendario per i ritiri Ritiro a giro, o carico che raggiunge almeno la soglia di buona operatività	250
R1, R2, R3, R4, R5	Disponibilità a ricevere la distribuzione e presenza di un valido calendario per i ritiri Ritiro che non raggiunge la soglia di buona operatività ma è superiore alla soglia minima di saturazione, definiti premi sotto soglia	20

Nessun Premio di Efficienza sarà riconosciuto ai Sottoscrittori che non indicheranno nel portale web del Centro di Coordinamento RAEE alcun valido calendario di apertura per i ritiri che conti almeno 6 ore settimanali di apertura nella fascia oraria 6.00 -19.00 dal lunedì al venerdì per almeno due ore consecutive di apertura.

L'assegnazione della Fascia di premialità avverrà a seguito dell'aggiornamento mensile delle caratteristiche sopra indicate (presenza del calendario e disponibilità a ricevere la distribuzione) a decorrere dal mese seguente alla variazione anagrafica da parte dei Sottoscrittori al portale del Centro di Coordinamento. L'importo unitario del Premio di Efficienza è calcolato sulle quantità ritirate nel singolo viaggio, come determinate sulla base del peso riscontrato a destino.

9.2 I Soggetti Beneficiari che abbiano diritto all'erogazione di un Premio di Efficienza provvederanno a emettere i documenti contabili previsti dalla normativa applicabile a ciascun Soggetto Beneficiario per l'incasso sulla base di un rapporto (Estratto Conto, calcolato cumulativamente per tutti i Centri di Raccolta gestiti dal Sottoscrittore) reso disponibile dal Centro di Coordinamento, nell'area riservata ai Sottoscrittori del portale www.cdcræe.it. Il documento dovrà essere emesso in coerenza con la normativa fiscale vigente e, in particolare, dovrà tenere conto della natura fiscale degli elementi presenti nell'Estratto Conto. Per tale ragione sarà necessario conoscere l'aliquota IVA applicabile ai Premi di Efficienza. La mancata indicazione di tale valore da parte del Sottoscrittore nella propria anagrafica inserita e gestita nel portale del Centro di Coordinamento RAEE impedirà la generazione dell'Estratto Conto e determinerà la perdita del diritto a ricevere i Premi di Efficienza. A seguito dell'inserimento dell'aliquota IVA da parte del Sottoscrittore il Centro di Coordinamento renderà disponibile l'Estratto Conto che conterrà tutte e sole le missioni eseguite dopo l'inserimento anagrafico dell'aliquota IVA alla data di pubblicazione del primo Estratto Conto successivo.

9.3 L'invio dei documenti contabili per l'incasso avrà un termine di esigibilità pari a 12 mesi a partire dalla data di pubblicazione dell'Estratto Conto sul sito del Centro di Coordinamento RAEE; la pubblicazione avrà cadenza trimestrale, gli Estratti Conto comprenderanno tutti i Premi di Efficienza raggiunti nel trimestre e i pagamenti verranno effettuati a 30 giorni data documento fine mese.

9.4 In ciascun anno del triennio 2015-2017, saranno erogati "Premi Incrementali" (che comprendono i Premi di Efficienza) per le tonnellate di ciascun Raggruppamento che un Sottoscrittore raccoglie e consegna ai

Sistemi Collettivi che superano la base fissa pari alle tonnellate medie degli anni 2013 e 2014 raccolte e consegnate ai Sistemi Collettivi.

9.5 I Premi Incrementali saranno assegnati alle sole quantità derivanti da ritiri sopra la soglia di buona operatività o alle quantità derivanti da missioni eseguite a giro e comunque ai sensi di quanto definito ai precedenti paragrafi 9.1 ,9.2 e 9.3.

Raggruppamento	Importo in Euro / tonnellata incrementale
R1, R3	55
R2, R4	115
R5	300

9.6 In caso di variazioni significative del contesto di mercato, il Comitato Guida potrà riesaminare i Premi di Efficienza e il loro adeguamento, così come i Premi Incrementali.

10. CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA RAEE

10.1 FONDO INFRASTRUTTURAZIONE CENTRI DI RACCOLTA

È costituito, dai Produttori di AEE per tramite dei Sistemi Collettivi, un apposito Fondo finalizzato alla infrastrutturazione, allo sviluppo e all'adeguamento dei Centri di Raccolta come previsto dall'articolo 15 del D.Lgs. 49/2014. Il 50% del fondo deve essere destinato alla realizzazione di nuovi Centri di Raccolta; per il restante 50% il fondo finanzia l'ammodernamento dei Centri di Raccolta esistenti, al fine di migliorare le condizioni delle aree di deposito ed attuare gli accorgimenti per evitare sottrazioni e cannibalizzazioni. In quest'ultimo importo potranno essere ricompresi anche progetti relativi alla preparazione per il riutilizzo dei RAEE. Tale Fondo, per il triennio 2015-2017, è costituito annualmente presso il Centro di Coordinamento RAEE dai Sistemi Collettivi, con una contribuzione pari a 13 € per ogni tonnellata di RAEE ritirata dai Centri di Raccolta iscritti e premiabile ai sensi dell'art. 9 del presente Accordo di Programma. Non concorrono a costituire questo fondo i quantitativi per richiesta di ritiro che non raggiungono la soglia di buona operatività. Il Fondo è costituito per il triennio 2015-2017 con un contributo annuo minimo garantito di 1,3 milioni euro annui.

Detto fondo non potrà in alcun modo eccedere la somma totale complessiva di 2,5 milioni di € annui.

Il Fondo sarà erogato annualmente mediante la pubblicazione di specifici bandi, secondo criteri che saranno stabiliti dal Comitato Guida di cui all'articolo 14.

10.2 FONDO COMUNICAZIONE SUI RAEE E SERVIZI AI COMUNI

I Produttori di AEE si impegnano e si obbligano a trasferire annualmente per il triennio 2015-2017 al Centro di Coordinamento RAEE per tramite dei Sistemi Collettivi le seguenti somme destinate a finanziare attività di Comunicazione e Servizi ai Comuni:

1. una somma pari a 500.000,00 € denominata Comunicazione
2. una somma pari a 250.000,00 € denominata Servizi ai Comuni.

Le attività progettuali di cui al punto 1 per l'anno 2015 e per il punto 2 per gli anni 2015/16/17 sono già state definite e approvate dal Comitato Guida di cui all'accordo di programma previgente e verranno affidate ad ANCI. In considerazione delle finalità del presente accordo di programma, come menzionato nelle premesse e nei considerata, ANCI, anche al fine di un tempestivo avvio delle attività progettuali stesse e nell'interesse proprio e dei propri associati, riconosce particolare rilievo alla realizzazione dei progetti menzionati, impegnandosi alla loro attuazione anche attraverso la proprie strutture operative o convenzionate attesa la particolare specificità tecnica dei progetti medesimi. Le parti per quanto di rispettiva competenza con la sottoscrizione del presente accordo espressamente ne danno atto.

10.3 FONDO MONITORAGGIO DEL SISTEMA

È finanziato per tramite dei Sistemi Collettivi un fondo nella disponibilità del Centro di Coordinamento RAEE destinato a finanziare attività di monitoraggio del sistema (ad esempio attività di trattamento, rendicontazione dei Centri di Raccolta e export dei RAEE). Il fondo è costituito annualmente nel seguente modo:

- I. una somma pari a 500.000,00 € denominata Fondo Monitoraggio nella disponibilità dal Centro di Coordinamento RAEE e gestita secondo quanto proposto e deliberato dal Comitato Guida di cui all'articolo 14.

La dotazione del fondo potrà essere rivista dal Comitato di cui all'art. 14 al momento dell'entrata in vigore del decreto previsto all'articolo 41 comma 5 del D.Lgs. 49/2014.

10.4 FONDO AVVIAMENTO SISTEMA

È finanziato per tramite dei Sistemi Collettivi un fondo nella disponibilità del Centro di Coordinamento RAEE per realizzare seminari di formazione nell'anno 2015 (in numero minimo di 15) su tutto il territorio per divulgare i contenuti del presente Accordo di Programma, secondo le seguenti modalità:

- I. una somma pari a 100.000,00 € denominata Seminari divulgativi gestita dal Centro di Coordinamento RAEE secondo quanto proposto e deliberato dal Comitato Guida;
- II. una somma ulteriore fino ad un importo massimo di 100.000,00 € per la realizzazione nel 2015 di altri seminari a partire dal sedicesimo (con un importo per seminario realizzato che tiene conto del costo unitario dei primi 15).

I suddetti seminari, come deliberati dal Comitato Guida previgente, saranno organizzati in accordo con le ANCI Regionali e verranno affidate ad ANCI. In considerazione delle finalità del presente accordo di programma, come menzionato nelle premesse e nei considerata, ANCI, anche al fine di un tempestivo

avvio delle attività progettuali stesse e nell'interesse dei propri associati, riconosce particolare rilievo alla realizzazione dei progetti menzionati, impegnandosi alla loro attuazione anche attraverso la proprie strutture operative o convenzionate attesa la particolare specificità tecnica dei progetti medesimi. Le parti per quanto di rispettiva competenza con la sottoscrizione del presente accordo espressamente ne danno atto.

11. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

Le Condizioni Generali di Ritiro di cui all'Allegato 1 del presente Accordo di Programma definiscono i livelli di servizio tra i Sistemi Collettivi e i Centri di Raccolta, stabilendo anche le relative penali o sanzioni, la cui disciplina applicativa è contenuta nella Convenzione Operativa.

12. SISTEMI INDIVIDUALI E RAPPORTI CON I CENTRI DI RACCOLTA

I Sistemi Individuali di ritiro e avvio al trattamento dei RAEE al fine di operare in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 49/2014 devono stipulare una apposita convenzione onerosa con ciascuno dei Sottoscrittori iscritti al Centro di Coordinamento RAEE, siano essi gestiti dai Comuni ovvero da altri soggetti. Tale convenzione deve disciplinare e prevedere il rimborso almeno dei costi sostenuti dai gestori dei Centri di Raccolta per esaminare e valutare e, in caso di valutazione positiva, collocare in contenitori all'uopo forniti dal Sistema Individuale, ogni singolo RAEE di loro competenza entrante al Centro di Raccolta, sia esso conferito direttamente da un cittadino, da distributori, installatori o centri di assistenza tecnica oppure raccolto direttamente dalla società di gestione rifiuti o da un altro soggetto incaricato della raccolta secondo la normativa applicabile.

Tale convenzione dovrà essere stipulata, via via, con tutti i Centri di Raccolta che andranno ad essere realizzati anche in quei Comuni che – alla data di sottoscrizione del presente Accordo - non hanno un Centro di Raccolta iscritto al Centro di Coordinamento RAEE o non siano serviti da un Centro di Raccolta iscritto al Centro di Coordinamento RAEE.

13. VIGENZA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Il presente Accordo di Programma resterà in vigore per il periodo di 3 (tre) anni a decorrere dal 1 gennaio 2015.

In particolare, i Premi unitari sopra descritti sono da ritenersi validi sino al 31 dicembre 2017 e potranno essere successivamente confermati o modificati a seconda dell'analisi di impatto relativa ai quantitativi di RAEE raccolti per raggruppamento e alla verifica sull'effettivo conferimento ai Sistemi Collettivi.

Ogni qualvolta si verifichi una modifica alla Normativa Ambientale ovvero un altro evento straordinario ovvero ancora ove vi sia la richiesta della maggioranza dei suoi membri, il Comitato Guida di cui al successivo articolo 14 si riunirà per valutare i risultati derivanti dalla attuazione dell'Accordo di Programma e, se del caso, formalizzare le relative proposte di modifica.

Con riferimento al singolo Sottoscrittore, il presente Accordo di Programma sarà efficace dal momento della registrazione "on line" da parte di questo del/i Centro/i di Raccolta nel portale gestito dal Centro di Coordinamento. La registrazione "on line" consente di accedere all'acquisizione via internet della documentazione tecnica e contrattuale, che dovrà essere sottoscritta per accettazione e direttamente gestita online.

Le Parti esplicitamente concordano e sottoscrivono che l'efficacia del presente Accordo di Programma e di tutti gli atti ad esso collegati decorre dal giorno della registrazione "on line" di ciascun Sottoscrittore, ad eccezione di quanto previsto nelle premesse per le convenzioni già in essere alla firma del presente Accordo e dall'art. 3 della Convenzione Operativa ("Presupposti per l'attivazione del servizio"). Dalla data di decorrenza del presente Accordo e fino alla sottoscrizione delle nuove convenzioni nei termini previsti in premessa, si applicano le condizioni economiche del presente Accordo.

14. GESTIONE DELL'ACCORDO: COMITATO GUIDA E TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO

14.1 Al fine di garantire l'attuazione coordinata e coerente del presente Accordo di Programma e di monitorare l'andamento della gestione del sistema a regime, anche al fine di suggerire possibili aggiustamenti e miglioramenti o modifiche nel rispetto delle finalità di cui al D.Lgs. 49/2014, le Parti concordano di istituire un Comitato paritetico (il "Comitato Guida") di coordinamento e monitoraggio, costituito da un numero di esperti pari a 8 così composto: 2 componenti nominati da ANCI, 2 componenti nominati dalle Associazioni delle aziende di raccolta rifiuti, 2 componenti nominati dai Produttori e 2 componenti nominati dal Centro di Coordinamento. Ciascuna delle Parti potrà esprimere un voto.

In particolare il Comitato Guida provvederà a monitorare l'andamento dell'operatività dell'Accordo di Programma con riferimento a :

- a) stato dell'arte delle iscrizioni perfezionate, della tipologia dei Centri di Raccolta, delle quantità raccolte annualmente, dei Soggetti Beneficiari, anche al fine di studiare in prospettiva – dal punto di vista dell'impatto logistico ed ambientale – una ottimizzazione dell'efficienza;
- b) dati qualitativi e quantitativi sui conferimenti dei RAEE;
- c) monitoraggio di quanto previsto dal protocollo d'Intesa per la regolazione dei rapporti fra i Distributori ed i Gestori dei Centri di Raccolta dei RAEE domestici;
- d) dirimere, in via stragiudiziale e precontenziosa, l'eventuale contenzioso nell'attuazione delle diverse fasi dell'Accordo di Programma, nonché in caso di contestazione di una delle Parti procedere alla interpretazione del presente Accordo, ivi compresi gli allegati, e delle Anomalie di gestione rilevate per mezzo del Modulo Segnalazione Anomalie, nonché dirimere questioni interpretative relative all'applicazione dell'Accordo stesso;
- e) effettuare il monitoraggio e l'analisi dello stato e delle modalità di attuazione dell'Accordo di Programma sul territorio nazionale;
- f) effettuare il monitoraggio delle anomalie rispetto ai livelli di servizio concordati; saranno presentati al Comitato Guida i casi di ripetute anomalie da parte di Sottoscrittori o Sistemi Collettivi, al fine di

procedere con interventi mirati che possono prevedere annullamento dei Premi di Efficienza o ulteriori azioni che mirino a garantire l'efficienza e la correttezza nell'operatività. In particolare saranno monitorati e segnalati i casi di gestione dei RAEE non conformi alle regole del presente Accordo o i casi di Sottoscrittori che scendano nei conferimenti in maniera significativa rispetto ai periodi antecedenti;

- g) studiare interventi presso Comuni e Aziende della raccolta ove i RAEE siano gestiti in maniera non coerente con i contenuti del D.Lgs. 49/2014 e in particolare ove le quantità gestite risultino non tracciate ovvero siano avviate a trattamenti non coerenti con la normativa vigente;
- h) elaborare proposte per gli eventuali atti di indirizzo e modelli di semplificazione volti a agevolare l'attuazione dell'Accordo di Programma stesso;
- i) agire quale supporto agli enti locali e alle loro forme associative, nonché di tutte le altre tipologie di Sottoscrittori nelle materie oggetto del presente Accordo di Programma;
- j) esaminare e deliberare anche ai fini del riconoscimento del Premio di Efficienza, situazioni particolari derivanti da modelli di servizio diversi da quelli considerati nell'ambito del presente Accordo di Programma;
- k) destinare i fondi di cui all'articolo 10 dell'Accordo di Programma, predisporre piani di attività che rispondano alle finalità degli investimenti, strutturarne i budget relativi, monitorare gli stati di avanzamento dei progetti già deliberati, assicurare la gestione del conto economico afferente a ciascun fondo, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 10 e seguenti dell'Accordo di Programma;
- l) elaborare specifici progetti in materia di RAEE e deliberare in merito;

14.2 Il Comitato Guida è presieduto alternativamente da un rappresentante ANCI, da un rappresentante del Centro di Coordinamento, da un rappresentante dei Produttori di AEE e da un rappresentante delle Imprese della Raccolta e si riunirà almeno una volta ogni quattro mesi, o più frequentemente su richiesta di una delle Parti. La carica del Presidente dura 9 mesi.

14.3 Il Comitato Guida ha sede presso l'organizzazione che esprime il Presidente. Per i membri del Comitato non sono previsti né gettoni di presenza né rimborsi delle spese di trasferta che sono a carico delle Parti. La segreteria del Comitato Guida è assicurata dalla Parte che esprime il Presidente.

14.4 È istituito un Tavolo Tecnico di Monitoraggio sul sistema di gestione dei RAEE, che vedrà rappresentati: ANCI ed i Soggetti Gestori dei Centri di Raccolta da una parte e il Centro di Coordinamento RAEE ed i Produttori dall'altra in maniera paritetica con 6 rappresentanti.

Tale Tavolo di Monitoraggio avrà l'obiettivo di:

- a) monitorare e verificare lo stato di avanzamento del sistema di gestione dei RAEE, con particolare riferimento alle condizioni tecnico/operative ad esso legate e previste nelle presenti Condizioni di Ritiro, alla sostenibilità organizzativa e ambientale del sistema medesimo nonché al tema relativo all'integrità dei RAEE;
- b) valutare eventuali scostamenti, problematiche, criticità e anomalie rispetto alle condizioni tecnico/operative/organizzative suddette, analizzandone le cause/motivazioni;

- c) presentare proposte migliorative al presente documento e alle condizioni tecnico/operative/organizzative ad esso collegate o soluzioni alle eventuali problematiche e criticità ;
- d) costituire un adeguato strumento di supporto tecnico per il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia ed economicità del sistema di gestione dei RAEE, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale.
- e) Il Tavolo Tecnico si riunirà periodicamente, con l'obiettivo di verificare lo stato di avanzamento del sistema mediante la rendicontazione dei dati legati alla gestione dei RAEE, la segnalazione di eventuali anomalie e criticità, la presentazione di proposte e argomentazioni che possano portare al raggiungimento delle finalità di cui sopra.

Al Tavolo Tecnico saranno invitati a partecipare, in qualità di osservatori, i rappresentanti delle Associazioni nazionali degli impianti di trattamento dei RAEE.

15. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che non dovesse essere risolta in via bonaria per tramite del Comitato Guida sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

ALLEGATI

- ALLEGATO 1 - CONDIZIONI GENERALI DI RITIRO
- ALLEGATO 2 - CONVENZIONE OPERATIVA IN FORMA DI CONTRATTO PER ADESIONE REGOLANTE I SERVIZI DI GESTIONE DEI RAEE AI SENSI DEL D. Lgs. 49/2014

Milano, 9 febbraio 2015

ANCI

PRODUTTORI AEE

ASSOCIAZIONI DELLE AZIENDE
DI RACCOLTA RIFIUTI

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE